



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Laura Bertoli

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 7538/2016 RGL
pendente tra

MAGGIO NICOLETTA

e

MIUR

sciogliendo la riserva

OSSERVA

La ricorrente, in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, è iscritta con riserva nella terza fascia delle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A017 sin dal 2007.

Nel 2006, infatti, la ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione al corso abilitante speciale indetto con il decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005.

In data 3.4.2006 la sua domanda era stata respinta in quanto, secondo la PA, la ricorrente non era in possesso del requisito -previsto dal bando di concorso- costituito dal pregresso espletamento di 360 giorni di servizio effettivo alla data del bando (doc. 1 ricorrente).

Avverso il provvedimento di esclusione la ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica ed in ragione





di ciò era stata quindi ammessa con riserva al corso abilitante, così come - ex art. 1, comma 605, lett. c), legge 27 dicembre 2006 n. 296 – era istata iscritta con riserva alle GAE (cfr. anche art. 6 DM 85/2005).

In data 12.3.2008 la ricorrente aveva quindi superato le prove scritte ed orali dell'esame finale del corso abilitante (doc. 5 ricorrente) senza, tuttavia, che la PA provvedesse allo scioglimento della riserva.

Con ricorso cautelare ex articolo 700 la ricorrente ha chiesto di accertare l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione professionale e conseguentemente affermare il proprio diritto ad essere inserita a pieno titolo nella terza fascia della graduatoria di esaurimento della provincia di Milano, ordinando al MIUR lo scioglimento della riserva.

A supporto della richiesta ha invocato a proprio favore la norma dell'articolo quattro, comma due bis, del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, introdotto dalla legge di conversione n. 168 del 17 agosto 2005.

In ragione di tale norma l'avvenuto superamento degli esami finali del concorso abilitante varrebbe a fondare il diritto allo scioglimento della riserva.

A fondamento del *periculum in mora*, ha allegato che ove la riserva fosse stata sciolta le sarebbe stato consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge numero 107 del 2015.

Il ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito della discussione orale all'udienza odierna, il ricorso deve essere accolto.

Quanto alla domanda di accertamento del diritto al proprio inserimento a pieno titolo nelle GAE deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, In materia di graduatorie permanenti – ora trasformate ad esaurimento- del





personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. Sez. Unite, 28/07/2009 n. 17466; Cass. Sez. Unite, 23/07/2014 n. 16756).

Quanto al *fumus boni iuris*, va rilevato che la ricorrente invoca a proprio favore la disposizione normativa di cui all'art. 4 comma 2 bis del d.l. 30.6.2005 n. 115 introdotta dalla legge di conversione n. 168 del 17.8.2005.

Detta norma – la cui rubrica recita: “Elezioni degli organi degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale” – al comma 2 bis prevede che *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*.

Nell'interpretare detta norma, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che *“E' immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4 comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, convertito in l. n. 168 del 2005 (e da altre svariate leggi similari), secondo il quale conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i*





candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela" (T.A.R. L'Aquila (Abruzzo) sez. I 30 dicembre 2015 n. 847; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 12 maggio 2015 n. 6858; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 02 ottobre 2014 n. 10152).

Facendo applicazione del principio al caso in esame, avendo la ricorrente superato le prove dell'esame finale del corso speciale abilitante, deve reputarsi avere ella conseguito l'abilitazione necessaria per l'inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie permanenti.

Quanto al periculum, la ricorrente allega, fondatamente, che, nei tempi per l'esecuzione di un ordinario giudizio di merito, verrebbe pregiudicato il suo diritto a partecipare al piano di assunzione straordinario di cui alla legge n. 107/2015 (perlomeno nella sua fase conclusiva); pregiudizio insuscettibile di risarcimento per equivalente.

Per queste ragioni il ricorso – nei termini e nei limiti di cui al dispositivo - deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Accerta e dichiara il diritto di Nicoletta Maggio al riconoscimento dell'avvenuto conseguimento dell'abilitazione professionale per l'insegnamento nelle scuole secondarie superiori nella classe concorso A017;

Accerta e dichiara il diritto di Nicoletta Maggio ad essere inserita a pieno titolo nella terza fascia delle GAE della provincia di Milano per la classe di concorso A017;





condanna MIUR a rifondere a Nicoletta Maggio le spese di lite,
liquidate in euro 1500,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e
rimborso forfettario spese generali al 15%.

Si comunichi.

Milano, 21.7.2016

Il Giudice
Laura Bertoli

